

dossier

XIX Legislatura

4 febbraio 2025

Misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico

D.L. n. 5/2025 - A.S. n. 1366



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute

TEL. 06 6706-2451 studi1@senato.it ~~X~~ - [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 433



SERVIZIO STUDI

Dipartimento attività produttive

Tel. 066760-3403 st_attprod@camera.it - ~~X~~ [@CD_attProd](https://www.instagram.com/CD_attProd)

Progetti di legge n. 406

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1 e Articolo 2, comma 1 (<i>Rapporto di valutazione del danno sanitario e studio di valutazione di impatto sanitario degli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale</i>)	7
Articolo 2, commi da 2 a 4 (<i>Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale</i>)	10
Articolo 3 (<i>Disposizioni transitorie</i>)	12
Articoli 4 e 5 (<i>Clausola di invarianza finanziaria. Entrata in vigore</i>)	13

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 e Articolo 2, comma 1
***(Rapporto di valutazione del danno sanitario e studio di valutazione di
 impatto sanitario degli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico
 nazionale)***

L'**articolo 1** modifica la disciplina sulla valutazione del danno sanitario relativa agli stabilimenti riconosciuti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri¹, di interesse strategico nazionale, stabilimenti nell'ambito dei quali, per specifica disposizione legislativa, sono ricompresi quelli siderurgici dell'ex Gruppo Ilva². Le novelle di cui al **presente articolo 1**³ prevedono, con riferimento alla suddetta categoria di stabilimenti: l'aggiornamento con cadenza decennale del decreto ministeriale di definizione dei criteri metodologici per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (rapporto di VDS) e, in fase di prima applicazione, l'aggiornamento, sempre con decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del **presente decreto-legge**⁴ (**capoverso 2-bis**); una modalità di interrelazione tra il suddetto rapporto di VDS e la procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)⁵, procedura nella quale, in base alla presente novella, occorre prendere in considerazione, per gli stabilimenti in oggetto, gli elementi di valutazione di carattere sanitario rilevanti del suddetto rapporto (**capoverso 2-ter**).

L'introduzione di questa modalità di interrelazione viene posta al fine di recepire, con riferimento all'istituto specifico del rapporto di VDS (previsto dall'ordinamento per la summenzionata categoria di stabilimenti), la richiamata [sentenza](#) della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024 (causa C-626/22).

Il **comma 1** dell'**articolo 2** richiede che il gestore di uno stabilimento riconosciuto di interesse strategico nazionale fornisca, nell'ambito della procedura di riesame dell'AIA, il rapporto di VDS, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo, e prevede che, nelle more dell'emanazione del primo decreto ministeriale di aggiornamento dei suddetti criteri metodologici, il gestore predisponga, in luogo del rapporto di VDS, uno studio di valutazione di impatto sanitario (VIS)⁶.

¹ Ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1 del [D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 dicembre 2012, n. 231](#), e successive modificazioni.

² Cfr. l'articolo 3, comma 1, del citato D.L. n. 207 del 2012, e successive modificazioni. Al momento, oltre ai suddetti stabilimenti siderurgici dell'ex Gruppo Ilva, è stato dichiarato di interesse strategico nazionale lo stabilimento Isab Lukoil.

³ Le novelle concernono l'articolo 1-bis del citato D.L. n. 207 del 2012.

⁴ Si ricorda che il **D.L. n. 5** è entrato in vigore il 31 gennaio 2025.

⁵ Riguardo alla disciplina generale sulle scadenze temporali e sulle altre fattispecie che richiedono il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, cfr. l'articolo 29-octies del [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#), e successive modificazioni.

⁶ Al riguardo, cfr. – oltre al seguito della presente scheda – la scheda relativa ai successivi **commi da 2 a 4** dell'**articolo 2**.

Si ricorda che, in base alla norma di rango legislativo già vigente⁷, per gli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale l'azienda sanitaria locale e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, competenti per territorio, redigono congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, il suddetto rapporto di VDS, anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale. I criteri metodologici per la redazione di tale rapporto – criteri oggetto delle novelle di cui al presente **articolo 1** – sono attualmente definiti dal [D.M. 24 aprile 2013](#)⁸. Gli aggiornamenti previsti dalle novelle devono riguardare in particolare (**capoverso 2-bis**) i criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali (riguardo alle tempistiche dell'aggiornamento, cfr. *supra*). Il citato [D.M. 24 aprile 2013](#) specifica che la nozione di danno sanitario oggetto dei rapporti di VDS concerne i soli effetti sanitari indesiderati (presenti o futuri) connessi all'esercizio di un impianto⁹. Il rapporto in esame, come osserva la **relazione illustrativa** del disegno di legge di conversione del presente decreto¹⁰, consiste in una valutazione a posteriori, in relazione all'esercizio di un impianto esistente, mentre un altro documento previsto dall'ordinamento – la summenzionata VIS – consiste in una valutazione a priori, relativa ad un progetto¹¹.

In merito alla relazione tra il rapporto di VDS e la procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, le novelle di cui al presente **articolo 1**: mantengono fermo il principio che, da un lato, il rapporto di VDS non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità e che, dall'altro, esso legittima la regione competente a chiedere il riesame della stessa AIA (**capoverso 2-quater**)¹²; stabiliscono che occorre prendere in considerazione, nella procedura di riesame dell'AIA, gli elementi di valutazione di carattere sanitario rilevanti del suddetto rapporto (**capoverso 2-ter**). L'introduzione di quest'ultima modalità di interrelazione viene posta al fine di recepire, con riferimento all'istituto specifico del rapporto di VDS (previsto dall'ordinamento per la summenzionata categoria di stabilimenti), la richiamata [sentenza](#) della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024 (causa

⁷ Comma 1 del citato articolo 1-*bis* del D.L. n. 207 del 2012.

⁸ Tali decreti sono emanati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del comma 2 del citato articolo 1-*bis* del D.L. n. 207 del 2012.

⁹ Più in particolare, secondo l'allegato A del citato [D.M. 24 aprile 2013](#), il danno sanitario in oggetto “può essere definito come una parte dell'esito sanitario, e in particolare come cambiamento dell'attuale o futura prevalenza/incidenza nella comunità dei soli effetti sanitari indesiderati connessi all'esercizio di un impianto, intesi come i soli effetti che causano, promuovono, facilitano o esasperano un'anormalità strutturale o funzionale capace di compromettere il benessere psico-fisico degli individui, di indurre patologie disabilitanti, o di provocare decessi prematuri”.

¹⁰ La **relazione illustrativa** è reperibile nell'[A.S. n. 1366](#).

¹¹ Riguardo alla nozione di VIS e alla nozione di “progetto”, cfr. l'articolo 5, comma 1, lettere *b-bis*) e *g*), del citato D.Lgs. n. 152 del 2006, e successive modificazioni.

¹² Cfr. il richiamato articolo 1, comma 7, del [D.L. 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 89](#), e successive modificazioni. Riguardo alla disciplina generale sulle scadenze temporali e sulle altre fattispecie che richiedono il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, cfr., come detto, l'articolo 29-*octies* del D.Lgs. n. 152 del 2006, e successive modificazioni.

C-626/22); nel dispositivo di tale sentenza, ai punti nn. 1) e 2), la Corte ha affermato che, in conformità alla [direttiva 2010/75/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010¹³: “gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell’attività dell’installazione interessata tanto sull’ambiente quanto sulla salute umana costituisca atto interno” ai procedimenti di rilascio e di riesame di un’autorizzazione all’esercizio di un’installazione ai sensi della suddetta direttiva; ai fini del rilascio o del riesame di un’autorizzazione all’esercizio di un’installazione ai sensi della suddetta direttiva, “l’autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell’attività industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall’installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione”.

Il **comma 1** del successivo **articolo 2** richiede che il gestore di uno stabilimento riconosciuto di interesse strategico nazionale fornisca, nell’ambito della procedura di riesame dell’AIA, anche il rapporto di VDS, relativo allo scenario emissivo connesso all’assetto impiantistico e produttivo¹⁴, e prevede che, nelle more dell’emanazione del primo decreto ministeriale di aggiornamento dei suddetti criteri metodologici, il gestore predisponga, in luogo del rapporto di VDS, uno studio di VIS¹⁵.

¹³ Direttiva “relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione)”.

¹⁴ Resta fermo l’obbligo di fornire le altre informazioni previste – nell’ambito della procedura di riesame dell’AIA – dal richiamato comma 5 dell’articolo 29-*octies* del D.Lgs. n. 152 del 2006, e successive modificazioni.

¹⁵ Riguardo a tale studio e alla VIS, cfr. anche la scheda relativa ai successivi **commi da 2 a 4** dell’**articolo 2**.

Articolo 2, commi da 2 a 4
(Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale)

L'**articolo 2, commi da 2 a 4**, disciplina, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale e nelle more dell'aggiornamento dei criteri metodologici relativi al rapporto di valutazione del danno sanitario, la procedura di riesame AIA, integrata per la prima volta con la valutazione dell'impatto sanitario.

L'**articolo 2, commi da 2 a 4**, disciplina, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale e nelle more dell'aggiornamento dei criteri metodologici relativi al rapporto di valutazione del danno sanitario, la procedura di riesame AIA, integrata per la prima volta con la valutazione dell'impatto sanitario. In particolare, l'articolo prevede al comma 2 obblighi incombenti sul gestore (soggetto privato), quali, nello specifico, l'elaborazione di uno studio di VIS e descrive (comma 3) un procedimento in cui la valutazione di merito in ordine al rischio sanitario è rimessa (come già accade per la VIS in ambito VIA) all'Istituto superiore della sanità (ISS).

Analizzando la disposizione nello specifico emerge che:

Il **comma 2** prevede che lo studio di VIS a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo interessato oggetto di riesame, è predisposto e valutato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, utilizzando, per la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e, per la valutazione del rischio sanitario, i valori di riferimento stabiliti dalla norma tecnica US-EPA, vigente al momento della data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 3** prevede per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisca il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e che operi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede che l'ISS trasmetta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in possesso, entro trenta giorni dalla ricezione dello studio di valutazione dell'impatto sanitario. Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza possibilità di reiterazione, dall'ISS al Gestore entro quindici giorni. Il termine di cui al terzo periodo è sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore.

Come noto l'ISS già svolge funzioni del tutto analoghe in relazione ai procedimenti VIA per i quali il Codice ambiente prevede una valutazione integrata con considerazioni di carattere sanitario. Ad oggi ISS ha reso, nell'ambito da ultimo citato, circa 60 pareri. L'attività per la quale viene chiamato in causa dalle

disposizioni in esame prevede la redazione di un parere per gli stabilimenti strategici che ad oggi sono due (ILVA e ISAB Priolo). Dunque, come precisa la relazione governativa le attività previste saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede che la Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (si allude alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC) rilasci il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle valutazioni rese ai sensi del comma 3.

Si prevedono poi dei termini acceleratori per cui entro dieci giorni dalla data di ricezione del parere della Commissione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convochi la conferenza di servizi **di cui all'articolo 29-quater**, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. La determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi è rilasciata entro sessanta giorni dalla data della prima riunione della conferenza medesima.

L'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) prevede la convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonché, per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA, ha luogo ai sensi degli articoli 14 (che disciplina la conferenza dei servizi) e 14-ter (che disciplina la conferenza dei servizi in modalità simultanea) della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 3 ***(Disposizioni transitorie)***

L'articolo 3 reca la disciplina transitoria da applicare ai procedimenti di riesame AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e relativi agli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale.

L'articolo 3 reca la disciplina transitoria da applicare ai procedimenti di riesame AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e relativi agli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale. A tale fine, oltre a dettare termini più stringenti, prevede che la commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale, prevista dall'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia integrata da un ulteriore esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute, e rilasci il proprio parere nei successivi trenta giorni e la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi sia emessa nei successivi trenta giorni.

Si precisa che attualmente la Commissione è composta da ventitré esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico - amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico - scientifica. Il membro esperto in materia sanitaria diventa dunque il ventiquattresimo.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le spese di funzionamento della commissione AIA sono a carico del gestore. Sulla base del predetto articolo 33, comma 3-bis, è stato adottato il DM 6 marzo 2017, n. 58, recante, tra l'altro, le modalità di determinazione dei compensi spettanti ai membri della commissione (v. allegato e, in particolare, l'articolo 9 del DM: «I compensi spettanti a ciascun componente della Commissione AIA-IPPC sono determinati sulla base dei criteri di riparto indicati nell'allegato VII al presente decreto, nel rispetto del limite complessivo indicato nel comma 1»).

Secondo quanto emerge dalla relazione governativa, in ragione di quanto sopra esposto, essendo il compenso dei commissari interamente corrisposto dal gestore istante sulla base del tariffario vigente si prevede che dalla disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articoli 4 e 5
(Clausola di invarianza finanziaria. Entrata in vigore)

L'**articolo 4** stabilisce che le amministrazioni provvedano all'attuazione delle norme in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 5** dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **31 gennaio 2025**.

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge**, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.